ACCORDO TERRITORIALE DI SECONDO LIVELLO SETTORE TERZIARIO PER LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA CRISI NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
(CON ESCLUSIONE DEL TERRITORIO DI IMOLA)

Il giorno 29 gennaio 2010 presso la sede dell'Associazione Commercianti di Bologna Strada Maggiore 23

tra

l'Associazione Commercianti degli Operatori Turistici e dei Servizi della Provincia di Bologna rappresentata dal Presidente Enrico Postacchini assistito da Paola Fontanelli e Franco Entilli

e

la Filcams Cgil rappresentata da Ramona Campari, la Fisascat Cisl rappresentata da Malgara Cappelli e Uiltucs Uil rappresentata da Giorgio Zattoni

Premesso

- che la grave crisi economica che ha caratterizzato l'anno 2009 si sta confermando anche nell'anno 2010 nel territorio bolognese coinvolgendo, tra gli altri, il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi;
- che continua quindi ad essere a forte rischio la continuità di numerose imprese del settore con rischio di perdita del patrimonio professionale espresso da tutti gli addetti in esso occupati;
- che gli ammortizzatori sociali in deroga previsti dalla vigente normativa regionale attualmente in vigore non si ritengono del tutto adeguati rispetto all'obiettivo di garantire le condizioni necessarie a consentire la prosecuzione dell'attività aziendale in molti contesti organizzativi delle imprese del settore;
- che obiettivo comune delle Parti continua ad essere la salvaguardia dell'occupazione anche sostenendo il reddito dei lavoratori delle imprese non destinatarie del trattamento di integrazione salariale;
- che a tal fine le parti si impegneranno nei confronti delle istituzioni competenti per definire un sistema di ammortizzatori accessibile a tutti i settori economici.

Tutto ciò premesso le Parti, condividendo l'opportunità di privilegiare strumenti che consentono il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto di quanto previsto dall'Accordo Territoriale del 18 gennaio 2007, con espresso riferimento alle sole aziende che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio , ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che, nel corso del 2010, si trovino in situazione di crisi, convengono quanto segue:

a) In caso di crisi aziendale e/o occupazionale, l'Azienda comunicherà alle Organizzazioni Sindacali, anche per il tramite della propria Associazione Datoriale, lo stato di crisi per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della crisi, individuati prioritariamente e laddove organizzativamente possibile, nei contratti di solidarietà. Allegato alla suddetta comunicazione o nel corso del primo incontro, l'azienda fornirà i dati dell'organico e dell'eventuale utilizzo di manodopera somministrata, di ore straordinarie, supplementari del semestre precedente, delle ferie e permessi residui.

b) Nell'anno 2010, in via straordinaria, Ebiterbo destinerà € 800.000 per finanziare le iniziative di sostegno al reddito di cui al presente accordo, in aggiunta alle casistiche di sostegno al reddito ordinario già previste dall'Accordo del 2007 e successive integrazioni.

c) Al fine di accedere al Fondo sostegno al reddito di cui al successivo punto 1 dovrà essere sottoscritto un contratto di solidarietà o un accordo sindacale con le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie del presente accordo territoriale. In tale accordo saranno

specificati la tipologia degli interventi necessari, i motivi, i nominativi dei lavoratori interessati e la durata dell'accordo. I contratti di solidarietà o gli accordi sindacali saranno stipulati presso la sede dell'Ente Bilaterale o presso la sede dell'Azienda.

d) Nel caso in cui le OOSS firmatarie del presente accordo vengano a conoscenza, attraverso i lavoratori, di situazioni di crisi aziendali che possano comportare o abbiano comportato, riduzioni di personale o dell'orario di lavoro, previa comunicazione ad Ascom, potranno chiedere la convocazione presso la sede di Ebiterbo delle aziende al fine di concordare le eventuali soluzioni per il mantenimento dei livelli occupazionali in applicazione del presente accordo.

Gli interventi previsti, riservati esclusivamente ai dipendenti con una anzianità di servizio non inferiore a tre mesi presso la stessa azienda, non percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o vecchiaia, da parte di gestioni pensionistiche obbligatorie, compresi gli apprendisti e i contratti a tempo determinato, se gli interventi sono compatibili con la durata del contratto a termine, saranno i seguenti:

1. Interventi per il mantenimento occupazionale.

1.1. Nelle aziende che sottoscriveranno un contratto di solidarietà ai sensi della legge 236/1993 nel periodo 1 gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, che preveda che l'Azienda riversi il contributo Ministeriale ad essa destinato ai lavoratori e che si impegnino a non utilizzare nel periodo di applicazione dell'accordo lavoro somministrato, Ebiterbo riconoscerà ai lavoratori dipendenti coinvolti nel contratto di solidarietà, un ulteriore intervento integrativo pari al 25% della retribuzione lorda persa; la retribuzione sarà quella presa a riferimento al fine della quantificazione del contributo erogato dal Ministero del Lavoro in applicazione del contratto di solidarietà, tenuto conto di un tetto massimo mensile per singolo lavoratore di € 300, con riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale.
L'intervento integrativo di Ebiterbo verrà riconosciuto esclusivamente per un massimo di 18 mesi. Tale periodo sarà ridotto a 12 mesi nelle aziende nelle quali nel 2009 siano stati sottoscritti accordi sindacali per la gestione della crisi che abbiano previsto interventi di Sostegno al reddito da parte di Ebiterbo.

1.2. Nelle sole aziende con un dipendente l'accordo sindacale potrà prevedere la riduzione dell'orario di lavoro; in tal caso Ebiterbo interverrà con una integrazione pari al 50% della retribuzione persa conseguentemente alla riduzione d'orario nel limite massimo del 50% dell'orario di lavoro settimanale originario fino ad un massimo di 520 ore (riproporzionate per i part time) nell'arco di 12 mesi e con un massimale orario di Euro 4,00. Nei periodi di riduzione dell'orario di lavoro maturano in misura intera a carico dell'Azienda i ratei di 13ma e 14ma mensilità che verranno corrisposti alle naturali scadenze.

1.3. In tutti gli altri casi le parti favoriranno soluzioni atte a consentire l'accesso agli ammortizzatori ordinari e in deroga.

2. Interventi di sostegno alla disoccupazione

2.1 In tutti i casi di crisi aziendali che, successivamente alla fruizione di tutti gli strumenti di cui al punto precedente atti ad evitare i licenziamenti, determinino la necessità di intervenire sui livelli occupazionali, ai lavoratori dipendenti iscritti nelle liste di mobilità nell'anno 2010 che, ai sensi delle vigenti disposizioni non fruiscono dell'indennità di mobilità di cui alla legge 223/91 né dell'indennità di mobilità in deroga, e che accederanno all'indennità di disoccupazione ordinaria, verrà corrisposto un intervento integrativo alle indennità spettanti sopraindicate pari a € 75,00 lordi settimanali dalla ventisettesima alla trentacinquesima settimana e € 100,00 lordi settimanali dalla trentaseiesima alla cinquantaduesima settimana.
Al termine dei periodi sopraindicati ai lavoratori che si trovino ancora in stato di disoccupazione verrà erogato un contributo lordo una tantum di € 400,00.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale tali importi saranno riproporzionati in base alla percentuale del part time.

2.2 Ai lavoratori in forza con contratto di lavoro a tempo determinato, privi dei requisiti per l'accesso alla disoccupazione ordinaria o ridotta, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro al termine prefissato, sarà corrisposto un importo a titolo di integrazione al reddito, pari a 100 euro settimanali se a tempo pieno, fino ad un massimo di 13 settimane ed esclusivamente durante lo stato di disoccupazione.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale tali importi saranno riproporzionati in base alla percentuale del part time.
Tale erogazione sarà assicurata anche ai lavoratori a tempo indeterminato privi dei requisiti per l'accesso alla disoccupazione ordinaria o ridotta.

3. Interventi in caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo

3.1. Per i casi di cui al punto d) e su specifica istanza inoltrata ad Ebiterbo dal lavoratore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di licenziamento per crisi aziendale o occupazionale e che non abbia fruito degli strumenti di sostegno al reddito di cui al presente accordo verrà corrisposto un intervento integrativo lordo pari al 30% dell'indennità di disoccupazione spettante per un massimo di 13 settimane. Qualora il lavoratore, all'atto del licenziamento, abbia un'età pari o superiore a 50 anni, l'intervento integrativo sarà concesso fino ad un massimo di 26 settimane.
Gli stessi interventi saranno riconosciuti anche in caso di dimissioni per giusta causa e a integrazione dell'indennità di disoccupazione erogata dall'Inps.

3.2. Ai lavoratori apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo e iscritti alle liste di disoccupazione senza percepire l'indennità di disoccupazione da parte dell'Inps, verrà corrisposto un importo giornaliero lordo pari a Euro 30,00 da riproporzionare per i lavoratori part time. Tale importo verrà erogato per un periodo massimo di 90 giorni di calendario o per un numero minore di giornate intercorrenti dalla data di risoluzione per gmo alla data di scadenza del contratto di apprendistato.

4. Interventi di assistenza fiscale

Ebiterbo sottoscriverà apposite convenzioni con Caaf autorizzati per la compilazione della dichiarazione dei redditi a cui sono obbligati tutti i lavoratori che, a causa della crisi hanno percepito o percepiranno nel corso degli anni 2009-2010 interventi di sostegno al reddito da parte di Ebiterbo o da parte dell'Inps (ammortizzatori in deroga o ordinari), ivi compresi i lavoratori che per effetto della cessazione del rapporto di lavoro abbiano attraversato periodi di disoccupazione nel corso del suddetto biennio percependo indennità di disoccupazione o indennità di mobilità.

5. Accesso al F.S.R.

5.1.L'accesso al Fondo Sostegno al Reddito di cui al presente accordo sarà previsto per tutte le aziende associate ad Ebiterbo dal 1 agosto 2004 o dalla data di costituzione se successiva e in regola con il versamento dei contributi previsti dal CCNL.

5.2.Nel caso di aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL TDS, abbiano omesso di versare il contributo ad Ebiterbo corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota dello 0,10%, è prevista a fronte dell'iscrizione e del pagamento di un contributo di ingresso pari allo 0,15% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 24 mesi precedenti a quelli dell'adesione a Ebiterbo esclusivamente la possibilità di accesso:
a) all'intervento integrativo al contratto di solidarietà di cui al punto 1.1. del presente accordo;
b) all' intervento in caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo di cui ai punti 3.1. e 3.2 del presente accordo.

5.3. Nel caso di aziende non iscritte ad Ebiterbo che non abbiano applicato quanto previsto nel punto precedente, è prevista la possibilità di accesso al FSR di cui al presente accordo a fronte dell'iscrizione e del pagamento di un contributo di ingresso pari allo 0,15% calcolato su paga base e contingenza di tutti i dipendenti in forza nel periodo intercorrente dal 1 agosto 2004 alla data di iscrizione ad Ebiterbo. Medesima facoltà è data anche alle aziende di cui al punto 5.2 per l'accesso alle casistiche in esso non regolamentate.

Quanto previsto dal presente accordo varrà per tutti gli accordi sindacali sottoscritti fino al 31 dicembre 2010 e, per quanto riguarda i punti 3.1 e 3.2, esclusivamente per i licenziamenti comminati entro il mese di dicembre 2010.

Le Parti si impegnano a dare la più ampia diffusione dei contenuti del presente accordo.

Le Parti visto il contenuto innovativo del presente Accordo e l'eccezionalità del contesto economico, convengono di monitorare periodicamente gli interventi finanziati o di introdurre eventuali correttivi al presente accordo anche alla luce di eventuali modifiche e/o all'evoluzione del quadro normativo.

Associazione dei Commercianti
degli Operatori Turistici e
dei Servizi della Provincia di Bologna

Filcams – CGIL

Fisascat – CISL

Uiltucs - UIL